

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.**

## **Art. 20**

*(Modifiche alla legge regionale 26/2002)(1)*

1. Ovunque nella legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), ricorra l'espressione <<Provincia>> o <<Province>>, queste sono sostituite con l'espressione: <<Regione>>.
2. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<Provincia territorialmente competente>> o <<Provincia competente>>, queste sono sostituite con l'espressione: <<Regione>>.
3. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<Amministrazione provinciale>>, questa è sostituita con l'espressione: <<Amministrazione regionale>>.
4. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<autorizzazione provinciale>>, questa è sostituita con l'espressione: <<autorizzazione regionale>>.
5. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2002 è abrogata.

Note:

- 1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.